



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**83/2014**  
**Giugno/6/2014 (\*)**  
**Napoli 11 Giugno 2014**

**L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014, ha fornito importanti chiarimenti in merito allo svolgimento dell'assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014, a seguito delle novità introdotte dalle recenti modifiche normative, con particolare riferimento a quei contribuenti che possono presentare il suddetto modello anche in assenza di un sostituto d'imposta.**

Come noto, l'articolo 51-bis, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, **c.d. decreto del fare**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, **ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all'assistenza fiscale** prevedendo che: *"a decorrere dall'anno 2014, **i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/86, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille**"* ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato.

A titolo esemplificativo **possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio sulla retribuzione, i contribuenti:

- **Con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;**
- **Con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;**
- **Con rapporti di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;**
- **Titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;**
- **Titolari di assegni periodici;**
- **Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.**

### MODIFICA STRUTTURA GRAFICA MODELLO 730/2014

Per consentire la presentazione del modello 730/2014 ai contribuenti senza sostituto **è stata rivista la veste grafica del modello** con particolare riferimento al frontespizio ed il riquadro dei dati del sostituto d'imposta, in particolare:

- Nel **Frontespizio** del mod. 730/2014 nel riquadro destinato all'indicazione dei dati del "CONTRIBUENTE", **è stata introdotta la nuova casella "730 senza sostituto"**, nella quale indicare la lettera "A";

CONTRIBUENTE	Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni) 730 senza sostituto	Situazioni particolari CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

- Nel riquadro dei "DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO", è stata introdotta la **nuova casella "MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO"** (da barrare).

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO						Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.		
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA			

**CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL MOD.730 SENZA SOSTITUTO.**

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

Nella Risoluzione l'Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento **in merito alla fattispecie della dichiarazione congiunta.**

L'Agenzia chiarisce che **è possibile presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti, **quando nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente**; tale condizione non è necessaria per il secondo dichiarante.

**MOD. 730 INTEGRATIVO**

In riferimento alla possibilità di presentare un modello 730 integrativo, per i contribuenti senza sostituto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, **ammette la possibilità di presentare anche il "730 integrativo"** infatti, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro **nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre**, il contribuente **può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e con la casella "MOD 730 Dipendenti senza sostituto" barrata**, il rimborso sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Viceversa, **se è stato presentato un modello 730 originario in assenza di sostituto d'imposta ed entro il 27 ottobre, il contribuente ha un nuovo sostituto**, può presentare il modello 730 integrativo e ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d'imposta.

**ERRATO SOSTITUTO**

Qualora il 730 originario **sia stato inviato ad un sostituto non tenuto all'effettuazione del conguaglio** e il contribuente non risulti avere un sostituto d'imposta, **può essere predisposto il "MOD 730 Dipendenti senza sostituto" contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3.**

**MODALITA' RIMBORSO CREDITO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

Dal modello **730 senza sostituto di imposta**, le somme che risultano a credito sono rimborsate dall'Agenzia delle Entrate.

**Per aver dei rimborsi fiscali, i contribuenti devono comunicare il codice Iban del conto corrente bancario.**

Per **chi non ha comunicato il codice IBAN**, si può utilizzare il modello apposito presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso.

**Il modello per comunicare l'Iban deve essere presentato dal contribuente** direttamente:

- ***In via telematica, se è in possesso di pincode;***
- ***Presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.***

Se **non sono state fornite le coordinate del conto corrente**, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere, ossia:

- ***Per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;***
- ***Per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.***

**PROROGA PRESENTAZIONE MOD. 730/2014**

Si coglie l'occasione per segnalare che **è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2014 il DPCM 3 giugno 2014** che ha

disposto la proroga della presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati.

I soggetti interessati possono presentare il modello 730/2014 e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **entro il 16 giugno 2014** ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale dovranno:

- **Entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;**
- **Entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e ad effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.**

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**